

## CIRCOLARE DI STUDIO 16/2022

Taranto, 3 NOVEMBRE 2022

Fonte: informazionefiscale.it

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

### Bollo su fatture elettroniche: dicitura in fattura, importi e come pagare

Gli **importi del bollo sulle fatture trasmesse al Sdl** che contengono al loro interno la specifica **dicitura** vengono calcolati direttamente dall'**Agenzia delle Entrate**, che predispone il **modello F24 precompilato** entro la scadenza stabilita per il pagamento.

Con il [provvedimento pubblicato il 4 febbraio 2021](#), l'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha individuato le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni sulle fatture elettroniche inviate al Sdl, al fine del corretto versamento dell'imposta di bollo.

Sono stati inoltre definiti modi e termini per la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta, secondo quanto disposto dal decreto Crescita.

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

Sul portale Fatture e Corrispettivi i titolari di partita IVA e loro intermediari visualizzano l'**elenco delle fatture elettroniche** per le quali l'imposta di bollo non risulta assolta, seppur dovuta.

Per **pagare il bollo sulle fatture elettroniche**, è necessario far riferimento ai nuovi **codici tributo** istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 42/E del 10 aprile 2019](#): per ciascun trimestre sarà necessario indicare nel **modello F24** uno specifico codice.

Il pagamento del **bollo per atti, documenti e registri** emessi o utilizzati durante l'anno resta annuale e il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione **entro centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Resta invariato il presupposto che prevede, in determinati casi, che la **fattura elettronica** venga emessa con l'applicazione del **bollo**, tenendo ovviamente presente che in questi casi non è possibile utilizzare la classica marca da bollo utilizzabile per le fatture cartacee.

La normativa di riferimento è contenuta nel **d.p.r. 642/1972**, che all'articolo 13 prevede le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, sia nel caso della fattura analogica che in quello della fattura elettronica (così come negli altri casi in cui l'imposta di bollo dovesse essere dovuta ovvero ricevute o documenti diversi).

La regola generale prevede che l'imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso,

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad **euro 77,47** (il classico caso è quello dei contribuenti minimi e forfettari).

La regola non cambia per la fattura elettronica; diversa è solo la modalità di assolvimento, che nel caso delle fatture elettroniche è di tipo virtuale.

### **Bollo su fattura elettronica 2022: pagamento trimestrale**

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2020 ha stabilito [un nuovo calendario di scadenze](#) entrato in vigore dal 1° gennaio 2021:

- per le fatture elettroniche emesse **nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre**, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero 31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio dell'anno successivo;
- per le fatture elettroniche emesse nel **secondo trimestre** solare il pagamento va effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero entro il 30 settembre.

È l'Agenzia delle Entrate a render noto l'importo dell'imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI.

L'importo da pagare è riportato all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e l'imposta potrà essere versata mediante il servizio

### **Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it [www.associatinv.it](http://www.associatinv.it)

presente online, con **addebito su conto corrente bancario o postale** oppure utilizzando il **modello F24** predisposto dall' Agenzia delle Entrate.

### **Bollo fatture elettroniche 2022: pagamento semestrale per importi fino a 250 euro**

Soffermandosi sul calendario di scadenze, è necessario poi considerare anche il meccanismo che consente al contribuente di posticipare il versamento in caso di **versamento inferiore ai 250 euro**, soglia che dalle fatture elettroniche del 2023 arriverà a 5.000 euro.

La **soglia limite** per capire entro quando procedere con il versamento **è pari a 250 euro**, ed il calendario delle [scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo](#) sulle fatture elettroniche viene così strutturato:

| <b>Periodo di riferimento e importo</b>           | <b>Scadenza versamento - novità<br/>Decreto Liquidità</b> |
|---|---|
| Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro | Scadenza il 31 maggio 2022                                |
| Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro | Scadenza il 30 settembre 2022                             |
| Imposta di bollo II trimestre                     | Scadenza 30 settembre 2022                                |
| Imposta di bollo I e II trimestre inferiore       | Scadenza 30 novembre 2022                                 |

### **Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

| Periodo di riferimento e importo | Scadenza versamento - novità<br>Decreto Liquidità |
|----------------------------------|---|
| a 250 euro                       |   |
| Imposta di bollo III trimestre   | Scadenza 30 novembre 2022                         |
| Imposta di bollo IV trimestre    | Scadenza 28 febbraio 2023                         |

Le novità introdotte dal [Decreto Semplificazioni 2022](#), però, cambiano ancora una volta il limite da rispettare.

Con l'articolo 3 del DL n.73/2022, la soglia viene portata a **5.000 euro** ma le modifiche si applicheranno a partire dalle **fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023**.

#### Bollo fatture elettroniche, dal 2023 le nuove soglie

| Periodo di riferimento e importo                       | Scadenza versamento - novità Decreto<br>Semplificazioni |
|--|---|
| Imposta di bollo I trimestre superiore<br>a 5.000 euro | Scadenza il 31 maggio 2022                              |

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

| Periodo di riferimento e importo                         | Scadenza versamento - novità Decreto Semplificazioni |
|--|--|
| Imposta di bollo I trimestre inferiore a 5.000 euro      | Scadenza il 30 settembre 2022                        |
| Imposta di bollo II trimestre                            | Scadenza 30 settembre 2022                           |
| Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 5.000 euro | Scadenza 30 novembre 2022                            |
| Imposta di bollo III trimestre                           | Scadenza 30 novembre 2022                            |
| Imposta di bollo IV trimestre                            | Scadenza 28 febbraio 2023                            |

### **Bollo sulle fatture elettroniche: calcolo dell'importo solo sui documenti trasmessi al Sdl**

La [circolare n. 14/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 17 giugno 2019](#) fornisce importanti chiarimenti sul calcolo dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Vista la peculiarità del processo di fatturazione elettronica via Sdl, la fattura elettronica "scartata" da Sdl "si considera non emessa" e, conseguentemente, in tali casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

### **Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

Precisato quanto sopra, per le **fatture ed i documenti da sottoporre ad imposta**, nel quadro risultante a seguito del decreto ministeriale 28 dicembre 2018, si avrà la seguente alternativa:

- **fatture e documenti analogici**, con imposta da assolvere tramite apposito contrassegno, ovvero in maniera virtuale (cfr., rispettivamente, gli articoli 3 e 15 del d.P.R. n. 642 del 1972);
- **fatture elettroniche ed altri documenti informatici**, con imposta da assolvere esclusivamente ex articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014 (quindi con F24).

Per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si evidenziano le seguenti peculiarità:

- non è necessaria una preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- il pagamento deve essere effettuato mediante il modello F24.

Il **calcolo effettuato dall'Agenzia delle Entrate** riguarderà esclusivamente le fatture correttamente elaborate e non scartate dallo Sdl, cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento.

### **Bollo fatture elettroniche: codici tributo F24**

Il **pagamento del bollo sulle fatture elettroniche** potrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente oppure mediante il **modello F24**.

**Studio Natale Valdevies Ioscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

Per il [versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche](#) dal 1° gennaio 2019, il contribuente trova nel modello F24 precompilato o indicare nel F24 ordinario il **codice tributo di riferimento** tra quelli che l'Agenzia delle Entrate ha istituito con la [risoluzione numero 42/E](#):

- **2521**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- **2522**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- **2523**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- **2524**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- **2525**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
- **2526**: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.

La risoluzione riporta anche le **istruzioni per la compilazione** del modello F24, i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*Importi a debito versati*”, specificando l’anno di riferimento.

## **Bollo su fattura elettronica: quando è dovuto e quale dicitura indicare?**

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è **dovuta** ogni qualvolta l'importo di questi documenti sia **escluso, esente o fuori campo IVA** per un ammontare superiore ad euro 77,47.

In questo caso è necessario inserire una precisa **dicitura in fattura** per indicare l'**avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo**, ovvero:

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014".*

Ovviamente nel caso della fattura elettronica basterà valorizzare l'apposito campo nel tracciato del file XML.

L'obbligo è previsto dal combinato disposto dei seguenti articoli:

- **articolo 6 della tabella allegata al dpr 642/1972** che prevede l'alternatività tra imposta di bollo e IVA;
- [articolo 13 della tariffa allegata al dpr 642/1972](#) che prevede l'**imposta di bollo in misura fissa di 2 euro** su fatture, note, conti e documenti simili.

Attenzione: tale obbligo vale anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati a ricevere fatture in formato elettronico. Per intenderci, le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario ad un privato cittadino, ad esempio, devono comunque assolvere all'imposta di bollo, al di là della

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it [www.associatinv.it](http://www.associatinv.it)

circostanza che tale cittadino conservi la copia di cortesia ovvero il file xml.

### **Sanzioni mancato pagamento imposta di bollo**

Il mancato pagamento dell'imposta di bollo comporta l'irrogazione di [sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l'imposta evasa](#) per ogni fattura irregolare. Il riferimento normativo in questo caso è l'[articolo 25 del d.p.r. 642/1972](#).

Anche in merito alle sanzioni si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, richiamando innanzitutto alla normativa di riferimento:

*“Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:*

- *tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;*
- *tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.*

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

\* \* \*

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito [www.associatinv.it](http://www.associatinv.it)

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

**INVT**

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

[info@associatinv.it](mailto:info@associatinv.it)

[www.associatinv.it](http://www.associatinv.it)